

# Studio legale Avv. Michele Ridolfo

Via Consolare antica 745 - 98071 Capo d'Orlando (ME)

RDLMHL81H22I199H – P. Iva 03346400835

Cell: 320.3593283 – fax 0941/704554 e-mail [michele.ridolfo@virgilio.it](mailto:michele.ridolfo@virgilio.it) –

Pec [avv.micheleridolfo@pec.giuffre.it](mailto:avv.micheleridolfo@pec.giuffre.it)

## TRIBUNALE DI PATTI

### SEZIONE LAVORO

#### Ricorso

Nell'interesse di **Randazzo Manuela** (C.F.: RNDMNL79M66G377R), nata il 26.08.1979 a Patti (ME) e residente in Capo d'Orlando (ME) alla via A. Doria 64, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Michele Ridolfo, del foro di Patti, c.f. RDLMHL81H22I199H, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capo d'Orlando (ME) alla via Consolare Antica 745 ( pec [avv.micheleridolfo@pec.giuffre.it](mailto:avv.micheleridolfo@pec.giuffre.it) – fax 0941/704554),

Ricorrente

#### C O N T R O

- **MIUR -Ministero dell'Istruzione**, nella persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, 00153, CF: 80185250588; Pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, CF 80003660836 in Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123 - Pec: [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente Legale rappresentante pro tempore, (C.F.: 80018500829) con sede legale in Palermo, Via G. Fattori n. 60, 90146 - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, CF 80003660836 in Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123 - Pec: [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)
- **U.S.P. Messina, in persona del Dirigente p.t.** Via SAN PAOLO 361 ex IAI, 98122 Messina, c.f. "80005000833 " domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, CF 80003660836 in Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123 - Pec: [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)

Resistenti



## PREMESSO

- Che con “**Decreto di rideterminazione del Punteggio N. 0009421 del 06.04.2021**” pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito territoriale Messina in data 07.04.2021 ( **all. 1**), veniva erroneamente modificato il punteggio inerente la posizione della professoressa Randazzo Manuela, sopra generalizzata, nelle classi di concorso “ **Scuola dell’Infanzia – Fascia I GPS**” e “ **Sostegno Scuola Primaria ( II Fascia) GPS**”;
- Che, nello specifico, la rideterminazione del punteggio è imputabile al mancato riconoscimento di una continuità di servizio (per il periodo decorrente *dal 23/12/2004 al 09/01/2005*) ad opera dell’Istituto scolastico I.C. di Barzanò (LC) ove la ricorrente ha prestato servizio nell'anno scolastico 2004/2005);
- Che, a causa del mancato riconoscimento della continuità di servizio, come meglio specificato al punto precedente, con il richiamato decreto, veniva modificato il punteggio nei seguenti termini:
  - Scuola dell’Infanzia ( I Fascia GPS) **da 104,5 a 103,00**
  - Sostegno Scuola Primaria ( II Fascia GPS) da **151,00 a 150,00**
- Che, infatti, con Decreto prot. n. 252 del 18.01.2021 (**All.2**), la Dirigenza Scolastica dell’Istituto ***Comprensivo N. 1 Tortorici (ME)***, ***ove la docente attualmente presta servizio***, provvedeva a rettificare in *peius* il punteggio posseduto dall' Insegnante Randazzo Manuela, sopra generalizzata, all’interno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Messina per la scuola infanzia posto comune, primaria posto comune e sostegno;
- Che ciò avveniva, per come sopra anzidetto, a causa dell’accertamento negativo di alcuni periodi di servizio svolti dall’Insegnante Randazzo presso l’I.C. di Barzanò (LC) nell'anno scolastico 2004/2005;
- che, l’Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici, interpellato sul punto con formale richiesta di accesso agli atti, così si motivava: << ***per il periodo che ha comportato la rettifica del punteggio, la docente ha prestato i seguenti servizi: dall' 11/10/2004 al 13/12/2004, dal 14/12/2004 al 22/12/2004 e dal 10/01/2005 al 19/02/2005, a differenza di quanto dichiarato dalla docente (e precisamente dall' 11/ 10/2004 al 20/02/2005). Pertanto i giorni di effettivo servizio prestato risultano 114 e non 133.>> ( All. 3);***
- **che, in realtà, l’insegnante Calderazzo Anna Maria**, titolare del posto per il quale la ricorrente era stata chiamata come supplente presso l’Istituto Comprensivo di Barzanò, con



diversi contratti a tempo determinato ( **All.ti 4 e 5**), nell'anno Scolastico 2004/2005, **si assentava dal 20.09.2004 al 22.12.2004 per astensione facoltativa e poi ancora dal 10.01.2005 al 23.03.2005 ( all.ti 6 e 7 );**

- Che la sospensione dell'attività didattica per il periodo natalizio interveniva, in quegli anni, proprio dal 23.12.2004 al 09.01.2005, con rientro in aula giorno 10.01.2005;
- Che al rientro delle vacanze, infatti, l'Istituto Comprensivo di Barzanò manteneva l'incarico alla odierna ricorrente non convocando altri docenti dalle relative graduatorie;
- Che, infatti, laddove ci fosse stato un rientro della titolare della cattedra, l'Istituto comprensivo di Barzanò avrebbe dovuto attingere dalla graduatoria ed affidare ad altro supplente l'incarico a far data dal 10.01.2005;
- Che, invece, non essendo mai rientrata la titolare della cattedra (insegnante Caldarazzo Anna Maria) l'Istituto comprensivo di Barzanò ha correttamente confermato l'incarico alla odierna ricorrente la quale dal 10.01.2005 riprendeva servizio in coincidenza con il rientro dalla vacanze natalizie, iniziate da giorno 23.12.2004 ( compreso);
- che fino alla data del 22.12.2004 l'odierna ricorrente prestava regolarmente servizio, come supplente, presso l'Istituto comprensivo di Barzanò ( come sopra anzidetto e documentato);

RITENUTO in DIRITTO

- che **ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3 del CCNL comparto scuola 2002/2005, applicabile ratione temporis, e comunque ripreso dall'art.40, comma 3, del CCNL 29/11/2007:**

*<< 2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.*

**3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.**

*Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.>>>*



- *Che Ai fini dell'applicazione della norma sopra anzidetta, dunque, rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo;*
- che è di chiara evidenza ( vista la documentazione che si compiega) che la docente titolare Calderazzo non abbia mai assunto effettivo servizio né nei 7 giorni prima la sospensione delle lezioni né nei 7 giorni dopo la ripresa, in continuativa ed oggettiva assenza, e, conseguentemente, **in applicazione della norma contrattuale richiamata, il rapporto di lavoro intercorso tra l'I.C. di Barzanò e l'ins. Randazzo Manuela deve essere considerato in continuità, computando nei giorni di servizio alla stessa attribuibili anche il periodo intercorrente dal 23.12.2004 al 09.01.2005;**
- **che, nel caso di specie, prevale l'ormai consolidato principio della continuità didattica, recentemente confermato da diverse pronunce di legittimità e di merito;**
- che nello specifico, l'insegnante Manuela Randazzo, come da documentazione che si compiega, era stata assunta con contratto di lavoro determinato a far data dal 14.12.2004 al 22.12.2004 (**all. 4**) e dal 10.01.2005 fino alla nomina dell'avente diritto (**all. 5**) ;
- che l'insegnante Calderazzo Anna Maria si trovava in astensione facoltativa dal 20.09.2004 al 22.12.2004 e dal 10.01.2005 al 23.03.2005 (**all.ti 6 e 7**);
- che l'insegnante Manuela Randazzo, come si evince dalla nota protocollo n. 0651 del 18.02.2021 dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici (**All. 3**), terminava la supplenza presso l'Istituto Comprensivo di Barzanò in data 19.02.2005;
- che a causa del mancato riconoscimento della continuità di servizio, per il periodo decorrente dal 23.12.2004 al 09.01.2005, così come certificato dall'Istituto Comprensivo di Tortorici, nella nota protocollo 0000651 del 18.02.2021, i giorni di effettivo servizio presi in considerazione (nell'anno scolastico 2004/2005) sono stati 114 e non 133;



- che tale mancato riconoscimento del periodo di servizio ha comportato la rettifica del punteggio nelle classi di concorso ( con decreto pubblicato in data 07.04.2021 - all. 1) così come sopra anzidetto e specificato;

Tutto ciò premesso e considerato,

l'Ins. Randazzo Manuela, ut supra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, contrariis reiectis, Voglia - previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

- 1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente Randazzo Manuela** (C.F.: RNDMNL79M66G377R), nata il 26.08.1979 a Patti (ME) e residente in Capo d'Orlando (ME) alla via A. Doria 64, **abbia diritto ad ottenere il riconoscimento della continuità del servizio** relativamente al periodo decorrente dal 23.12.2004 al 09.01.2005 con l'I.C. di Barzanò (LC) e per l'effetto ritenere e dichiarare il suddetto servizio valido ed efficace ai fini giuridici **nonché ai fini del riconoscimento del punteggio all'interno delle GPS d'interesse ed ovvero nella Scuola dell'Infanzia ( I Fascia GPS) e nel Sostegno Scuola Primaria ( II Fascia GPS) per la provincia di Messina nel biennio scolastico 2020/2021- 2021/2022.**
- 2. Ordinare al USR Sicilia, l'immediata rettifica del punteggio erroneamente attribuito alla ricorrente con “Decreto di rideterminazione del Punteggio N. 0009421 del 06.04.2021”** pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito territoriale Messina in data 07.04.2021, **in ragione di quanto sopra esposto, rideterminando il punteggio nei seguenti termini:**
  - **per la classe di concorso della** Scuola dell'Infanzia ( I Fascia GPS) da 103,00 a 104,00;
  - **per la classe di concorso della** Sostegno Scuola Primaria ( II Fascia GPS) da 150,00 a 151,00



3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatorio.

Si allegano i documenti indicati in premessa

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Capo d'Orlando, 08.05.2021

Avv. Michele Ridolfo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

La docente MANUELA RANDAZZO, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. MICHELE RIDOLFO, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti inseriti nelle classi di concorso della scuola dell'Infanzia (I Fascia) e Sostegno Scuola Primaria ( II Fascia) delle graduatorie d'istituto della provincia di Messina, vigenti nel biennio scolastico 2020/2021-2021/2022.

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Capo d'Orlando, 11.05.2021

Avv. Michele Ridolfo

